

BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.

Anno 2020

Indetto ai sensi dell'art.11 della Legge 9 Dicembre 1998 n.431, che istituisce il Fondo nazionale per l'integrazione ai canoni di locazione, secondo i criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n.581 del 06/05/2019 e Determina Responsabile Settore 1 n. 188 del 14/07/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Servizi affari generali, al cittadino, alla persona

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, **fino al giorno 28 Agosto 2020**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

ART. 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO.

Per la partecipazione al presente è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei seguenti requisiti e condizioni:

1. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia (art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2005 n°41 che rinvia all'art.41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n°286);
2. residenza anagrafica nel Comune di Marciana Marina, nell'abitazione oggetto del contratto di locazione per cui si richiede il contributo;
3. titolarità di un contratto di locazione di un alloggio, di proprietà privata o pubblica, regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con la registrazione annuale, adibito ad abitazioni principale e che sia corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, **non avente natura transitoria**. Con riferimento a tale contratto dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché **i mq dell'alloggio** stesso ;
4. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
5. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si

applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5, non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

6. **valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.** Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
7. **non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo.** Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5 ed 6;
8. possono inoltre partecipare al presente bando, fermi restando i requisiti di cui ai punti precedenti, i soggetti in situazioni di morosità, in questo caso l'eventuale contributo potrà essere erogato a favore del locatore interessato a sanatoria parziale o totale della morosità medesima a condizione che non siano ancora avviata la procedura di sfratto.
9. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.1 della Legge 431/98 **non può essere cumulato** con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.
10. Possesso della certificazione ISEE 2020 (Dichiarazione Sostitutiva Unica), con un valore ISE calcolato ai sensi del Dpcm n. 159 del 05/12/2013 non superiore a € **28.770,41** e valore ISEE entro il limite di € **16.500,00**.
11. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero o incongruo", ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione è possibile soltanto in presenza di:

- a) Autocertificazione del soggetto che presta sostegno economico (alla dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la certificazione attestante il reddito del soggetto dichiarante – Il reddito dovrà essere congruo rispetto al sostegno prestato);
- b) espressa certificazione che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali dell'Azienda Sanitaria Locale o di altri enti assistenziali;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Per l'autocertificazione è obbligatorio utilizzare la modulistica allegata al presente bando.

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto maggiorenne del nucleo familiare anche se non direttamente intestatario del contratto.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i titolari di contratti di locazione:

- di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla L.R.T. 96/96;
- di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- stipulati tra ascendenti e discendenti di 1° grado e di 2° grado;

ART. 2 **NUCLEO FAMILIARE**

Al fine del presente bando si considera **nucleo familiare** quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di apertura del bando .

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE. (ACCESSO ALLE FASCE DI REDDITO)

I concorrenti in possesso della certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013 non superiore a € **28.770,41** verranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito;

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 (€ **13.338,26**)
- Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2019 (Euro **13.391,82**) e l'importo di Euro **28.770,41**;
- Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore a € **16.500,00** (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. n.630/2013).

ART. 4

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DOCUMENTAZIONE

Sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva artt.46 e 47 ex D.P.R.455/28.12.2000 i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando con esclusione delle seguenti certificazioni che dovranno essere **obbligatoriamente** prodotte contestualmente alla domanda:

- a) Nuova Attestazione ISEE 2020 o ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
- b) Copia del contratto di locazione e della documentazione comprovante le avvenute registrazioni annuali;
- c) Copia delle ricevute di avvenuto pagamento del canone con regolare marca da bollo relative ai primi sei mesi dell'anno 2020 o copia del bonifico bancario;
- d) Certificazione rilasciata della competente autorità nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della L.104/92;
- e) Esclusivamente per i richiedenti con ISE inferiore al canone pagato (pari a 0 o incongruo) autocertificazione, come specificato all'art.1 punto 11);
- f) Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti verso i quali sia stata attivata procedura di cassa integrazione (C.I.G.) o licenziamento nei ventiquattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando dovrà essere presentata idonea documentazione.

LA MANCATA PRESENTAZIONE, ANCHE DI UN SOLO DOCUMENTO DEL MATERIALE RICHIESTO, COMPORTA LA DECADENZA DAL RELATIVO BENEFICIO.

L'amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato DPR. Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

A norma degli artt. 75 e 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle **sanzioni penali** espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al reintegro dello stesso (vedi art. 12 del presente bando).

ART.5

ARTICOLAZIONI DELLE GRADUATORIE

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato in base al calcolo specificatamente previsto dall'articolo 3 del presente bando, con le seguenti modalità:

- per la Fascia A partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito e tenendo conto delle priorità specificate nel successivo art. 6;

- per la Fascia B partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito e tenendo conto delle priorità specificate nel successivo art. 6.

In rapporto all'incidenza canone reddito, calcolato sul valore ISE ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Fascia A

Incidenza canone reddito dal 14% al 25%.....punti 1

Incidenza canone reddito oltre il 25% fino al 35%.....punti 2

Incidenza canone reddito oltre il 35% fino al 50%.....punti 3

Incidenza canone reddito superiore al 50%.....punti 4

Fascia B

incidenza canone reddito dal 24% al 35%.....punti 1

incidenza canone reddito oltre il 35% fino al 50%.....punti 2

incidenza canone reddito superiore al 50%..... punti 3

ART. 6

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria è redatta secondo i criteri di cui ai precedenti articoli del presente bando. Detta graduatoria è pubblicata all'Albo "on line" del Comune per 15 giorni consecutivi.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio di cui all'art. 4, legge Regione Toscana n. 45/1998.

La Graduatoria Generale Definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area 1 e pubblicata all'Albo "on line" del Comune per 15 giorni consecutivi.

ART. 7

UTILIZZO DELLE RISORSE

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni del Fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione inviate dalla Regione e trasferite al Comune di Marciana Marina, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, partendo dai concorrenti collocati nella Fascia A, fino ad esaurimento delle risorse attribuite.

Si prevede comunque di assicurare in primis la totale copertura della fascia A e in subordine la copertura anche parziale della fascia B.

In rapporto alle risorse disponibili e al numero delle domande presentate, l'entità del contributo sarà erogato come specificato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020, allo scopo di garantire l'erogazione di un numero maggiore di concorrenti.

I concorrenti, beneficiari del contributo, entro il 31 Dicembre 2020 dovranno trasmettere presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marciana Marina le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei canoni d'affitto.

In caso di mancata presentazione di alcune ricevute, si terrà conto, ai fini del calcolo del contributo,

esclusivamente delle ricevute in possesso dell'Ufficio.

ART. 8

DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha la durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo cessa con il venir meno delle condizioni previste dall'art. 1 ovvero nel caso di esaurimento delle risorse. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

- a) **Fascia A**: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00 (con riduzione del 70% come specificato all'art. 8);
- b) **Fascia B**: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00 (con riduzione del 70% come specificato all'art. 8);
- c) qualora l'Ufficio verificasse una coabitazione, l'importo del contributo sarà ridotto in proporzione dei nuclei familiari coabitanti.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2020 e comunque dalla data di stipula e registrazione del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate. A tal fine le frazioni di mese inferiori e uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ed eventuali adeguamenti consentiti dalle norme vigenti e comunque riferito all'anno 2020, al netto degli oneri accessori.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 9

MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I concorrenti inseriti nelle graduatorie di Fascia A e B, che siano beneficiari del contributo, verranno convocati dall'Ufficio Servizi Sociali, tramite specifica lettera nella quale saranno richiesti i documenti mancanti e verranno indicati i termini e le modalità di presentazione.

IN QUESTA FASE LA MANCATA PRESENTAZIONE, ANCHE DI UN SOLO DOCUMENTO DEL MATERIALE RICHIESTO, COMPORTA LA DECADENZA DAL RELATIVO BENEFICIO (SENZA ULTERIORI AVVISI)

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo l'anno successivo a quello cui si riferisce il Bando (2021) in un'unica soluzione e dopo l'avvenuto trasferimento da parte della Regione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

I beneficiari, previa comunicazione da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, potranno riscuotere il contributo ad essi spettante recandosi direttamente presso la Tesoreria del Monte dei Paschi di Siena del Comune di Marciana Marina oppure specificando all'atto della presentazione della domanda altra forma di pagamento.

In caso di accredito su conto corrente, l'eventuale contributo assegnato, potrà avvenire solo su conto intestato o cointestato alla persona che ha sottoscritto la domanda. Il codice IBAN (Internazionale Bank Account Number) dovrà essere allegato alla domanda su apposito documento rilasciato dalla Banca.

I richiedenti hanno, l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale, eventuali variazioni di residenza o domicilio.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di certificazione che attesti il loro stato da presentare al Comune di Marciana Marina.

ART. 10

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate esenti da bollo e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Marciana Marina.

Detti moduli sono distribuiti presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marciana Marina, o scaricabili dal sito ufficiale del Comune di Marciana Marina : www.comune.marcianamarina.li.it.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la documentazione richiesta complete di tutti i dati necessari per i conteggi e indicanti l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno pervenire entro il 28 Agosto 2020 :

- Consegnandole a mano presso l'ufficio Protocollo tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario 10.00 – 12.00;
- Trasmittendole per posta elettronica all'indirizzo: l.lupi@comune.marciana.marina.li.it (Modalità preferita);
-

Coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni precedenti, se intendono concorrere, dovranno presentare regolare domanda di partecipazione al bando.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali nei giorni di apertura al pubblico (dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 17,00 nei giorni di lunedì e giovedì) o telefonicamente Tel.0565/99002/99368.

ART. 11

CONTROLLI E SANZIONI

Così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 145 del 26.02 2007 gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del DPCM n. 221/1999 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

ART. 12

NORMA FINALE

Il Comune di Marciana Marina non si assume responsabilità per il mancato ricevimento di domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente.

Titolare dei dati è il Comune di Marciana Marina.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98 e decreti attuativi, alla Del. di Giunta regionale n. 71/2006 ed alla L.R. 96/96 e successive modifiche.

Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 10/01/2004 (D.lgs 30/06/2006 n° 196): i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. La responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore 1.

Marciana Marina 14/07/2020